

**STATUTO DELLA
CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

(approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30.04.2005)

Associazione iscritta al n. 215 del Registro Prefettizio
delle Persone Giuridiche della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

STATUTO DELLA
CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30.04.2005)
Associazione iscritta al n. 215 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche
della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita l'Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del CODICE CIVILE, denominata "CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

I colori sociali sono il rosso e il nero.

Art. 2 - Sede.

L'Associazione ha sede in Omegna, Lungolago Buozzi 24.

Art. 3 - Scopi.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; persegue scopi sportivi, sociali, educativi, culturali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto Registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione degli sport a livello dilettantistico, agonistico e amatoriale, in particolare quelli legati alla fruizione del Lago.

A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, manifestazioni sportive e ogni altra iniziativa utile alla propaganda e alla diffusione dello sport dilettantistico, istituire corsi di formazione, di aggiornamento e di addestramento (anche per non Soci); svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline che possono svolgersi su laghi, mari, fiumi; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale; attivare la collaborazione con le organizzazioni dei disabili, con gli Istituti Scolastici, con Enti locali pubblici e privati per promuovere gli scopi sociali, le iniziative in difesa e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in generale.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli Soci.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative; dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO e del CONI, nonché a tutte le disposizioni statutarie e regolamenti delle Federazioni di appartenenza. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle

assemblee federali.

Art. 4 - Soci.

L'Associazione è composta da *Soci fondatori*, *soci onorari*, *soci effettivi* ed *atleti*.

Sono *Soci fondatori* i firmatari dell'atto costitutivo dall'Associazione, partecipano alle assemblee sociali col diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo, sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Sono *Soci onorari* persone che si sono particolarmente distinte per meriti nella vita dell'associazione o nella diffusione delle discipline sportive di lago. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci fondatori. Si diviene soci onorari per approvazione a maggioranza da parte della Assemblea dei soci, dietro candidatura presentata dal Presidente *pro tempore*.

Sono *Soci effettivi* coloro che partecipano attivamente alla vita organizzativa dell'Associazione; godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione di voto nelle assemblee sociali; godono dell'elettorato passivo dopo sei mesi di regolare iscrizione all'Associazione.

Sono *Soci atleti* coloro che svolgono attività sportive e, come tali, sono tesserati alle federazioni sportive; godono di elettorato attivo e passivo solo al conseguimento della maggiore età.

Nel corso delle attività agonistiche e di rappresentanza i *Soci atleti* sono tenuti ad indossare i colori sociali.

I rapporti tra i Soci sono improntati alla fraternità, alla lealtà sportiva, al rispetto e all'aiuto reciproco.

L'Associazione è suddivisa in tante *sezioni* quante sono le attività svolte dall'Associazione stessa, esplicitate dall'affiliazione ad una Federazione sportiva del CONI.

Art. 5 - Patrimonio.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e di terzi, da lasciti e dai proventi delle varie attività sportive a ricreative organizzate dall'Associazione e dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni e da Enti pubblici e privati in genere.

I beni mobili e i mezzi di trasporto di proprietà dell'Associazione sono elencati in apposito registro inventario.

Art. 6 - Domanda di ammissione.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva dalla dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Tutti i Soci, con la presentazione della domanda di ammissione, eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello in assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

I Soci maggiorenni e coloro che hanno la legale rappresentanza dei Soci di età minore

esonerano, al momento dell'iscrizione, i Dirigenti e l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare alle persone o alle cose a seguito di fatti direttamente o indirettamente attinenti all'attività agonistica e amatoriale, all'uso delle attrezzature e dei servizi forniti dell'Associazione, sia per le attività svolte in sede, sia per quelle attività svolte fuori sede.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Art. 7 - Diritti dei Soci.

La qualifica di Socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Da diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo le precisazioni dell'art. 4.

I Soci minorenni acquisiscono automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età.

I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni e dagli Organismi sportivi ai quali l'Associazione aderisce.

Art. 8 - Decadenza dei Soci.

I soci cessano di appartenere alla associazione *volontariamente*, dietro presentazione di dimissioni, o per scioglimento della Associazione.

I Soci cessano *automaticamente* di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo della adesione o per morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento richiesto.

Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

Il procedimento di radiazione deve essere ratificato dalla Assemblea ordinaria, nel corso della quale il Socio interessato deve essere convocato per un contraddittorio e per la disamina degli addebiti. Il socio viene sospeso dal Consiglio Direttivo; il provvedimento di radiazione diviene definitivo solo dopo lo svolgimento dell'Assemblea.

Il socio radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 - Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 - Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei Soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente

Art. 11 - Assemblea.

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal socio fondatore o onorario, anagraficamente più anziano, tra quelli presenti.

La Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, tra i non candidati all'elezione.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto dei Soci. Regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 - Diritto di partecipazione.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio purché munito di delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci, in regola col pagamento delle quote sociali; in tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Si deve tenere presso la sede sociale o presso luogo facilmente accessibile a tutti i soci.

Art. 14 - Validità assembleare.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza (metà più uno) dei Soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea.

- L'Assemblea riunita in via *ordinaria*:

Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché la relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

Elegge il Consiglio direttivo dell'Associazione.

Approva il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche.

- L'Assemblea riunita in via *straordinaria*:

Approva lo Statuto e le eventuali modifiche.

Delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione.

Designa la sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la normale decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione..

Delibera lo scioglimento dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale: lo stesso, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

Art. 16 - Modifiche dello Statuto.

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita in prima e in seconda convocazione solo con la presenza dei 2/3 degli

aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria a maggioranza assoluta.

Art. 17 - Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di persone:

il Presidente dell'Associazione che lo presiede, il Vicepresidente, e da cinque, sette o nove Consiglieri.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione, elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; Segretario e Tesoriere possono essere la stessa persona.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito ed onorifico; in relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, o di dimissioni di uno dei Consiglieri, subentra il primo degli esclusi.

Gli eletti in corso di validità del Consiglio, rimangono in carica per il residuo periodo di validità del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per conseguire gli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza alcuna formalità.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo redige, su indicazioni del Tesoriere, il bilancio di previsione, il rendiconto annuale; redige inoltre la relazione tecnica e morale sulla attività svolta.

Predisporre i programmi di attività da svolgere.

Fissa la quota associativa annuale e la modalità di versamento; fissa le quote mensili per la fruizione dei beni sociali.

Amministra il patrimonio sociale.

Su invito, possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con diritto di parola e non di voto, i Tecnici della Società nonché un Rappresentante dei *Soci atleti* maggiorenni (dai 18 ai 35 anni) e un Rappresentante dei genitori dei *Soci atleti* minorenni.

Tali Rappresentanti possono essere designati nel caso in cui non siano già presenti in Consiglio elementi con i requisiti indicati al comma precedente.

La eventuale designazione deve avvenire in occasione delle Assemblee dell'Associazione.

Possono pure partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, su invito, consulenti o personalità diverse secondo le necessità dell'Associazione.

Art. 18 - Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al proprio interno, alla prima riunione dopo l'elezione del Consiglio stesso.

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al proprio interno, alla prima riunione dopo l'elezione del Consiglio stesso.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo previa delibera

del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, del Consiglio direttivo per la rielezione del Presidente.

Gli eletti in corso di validità del Consiglio, rimangono in carica per il residuo periodo di validità del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

Art. 20 - Il Segretario e il Tesoriere.

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza informando il Consiglio.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Tesoriere cura l'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione provvedendo alla gestione delle entrate e delle uscite stabilite dal Consiglio; tiene la contabilità e redige le bozze del bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; con il Presidente, ha accesso ai conti bancari o postali intestati alla Società.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte da uno stesso Consigliere.

Art. 21 - Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 22 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23 - Clausola compromissoria.

I Soci si impegnano a non adire a vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale escluse quelle di natura economica che inficino le dipendenze statutarie e sorpassino quindi le norme contenute nei codici civile e penale.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni di riferimento.

I Soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art. 24 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di due terzi degli aventi diritto a voto; le delibere sono validamente approvate solo se ottengono il 75% dei voti; in detta Assemblea *non sono ammesse* le deleghe di rappresentanza.

Per la convocazione della Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento della Associazione, è necessaria la richiesta del 75% dei soci aventi diritto al voto.

Le eventuali attività, attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento saranno devoluti ad Enti affini o alla Federazione affiliata, o a Enti di beneficenza in conformità al deliberato dell'Assemblea.

Art. 25 - Provvedimento disciplinare.

L'Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare dai propri Soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

Art. 26 - Norma finale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni sportive dilettantistiche e, in subordine, le norme del Codice civile.

IL SEGRETARIO

Carlo Ricchetti

IL PRESIDENTE

Paolo Andreoli

Omegna, 30/04/2005